

Prot. n.80/C/2015

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 10 Marzo 2015

Oggetto: **Anticipazione dell'importo contrattuale-***Prorogata per il 2015 la norma che consente alle imprese di ottenere l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale-*

Si informano le imprese associate che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015 la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative", c.d. decreto "Milleproroghe", entrata in vigore il 1° marzo u.s..

Le principali disposizioni in materia di lavori pubblici sono riassumibili come segue.

ANTICIPAZIONE

L'articolo 8, commi 3 e 3-bis, introduce importanti novità in materia di anticipazione del corrispettivo d'appalto.

Infatti, il comma 3 della disposizione in commento, come modificato in sede di conversione in legge, interviene sull'articolo 26-ter del decreto n. 69/2013, c.d. decreto "del Fare"; prorogando ulteriormente al 31 dicembre 2016 la possibilità, per gli aggiudicatari degli appalti di lavori pubblici, di ottenere l'anticipazione del 10% del corrispettivo d'appalto.

Inoltre, il comma 3-bis del medesimo articolo 8 prevede che, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento che saranno avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe ossia dal 1° marzo 2015, e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione sarà elevata fino al 20%.

Ciò posto, si tratta di disposizioni fortemente auspiccate dall'Ance, che tengono conto della costante azione di sensibilizzazione svolta dall'Associazione in questi mesi.

La proroga dell'istituto in questione, infatti, consente di riportare la normativa nazionale in linea con quella degli altri Paesi europei in cui l'istituto dell'anticipazione è vigente, contribuendo a colmare il divario fra le diverse normative ed eliminando, di conseguenza, le ingiustificate disparità di trattamento degli operatori nazionali rispetto agli altri competitors europei.

Sul punto, si vuole ricordare che l'anticipazione costituisce una misura obbligatoria, e quindi dovuta dalle stazioni appaltanti, a prescindere da una espressa previsione negli atti di gara.

L'obbligatorietà dell'anticipazione è stata, peraltro, confermata anche dall'A.N.A.C., come risulta dalle indicazioni contenute nei recenti Bandi-tipo ai quali le amministrazioni sono tenute a conformarsi.

CENTRALI DI COMMITTENZA DEI COMUNI NON CAPOLUOGO

I commi 3-ter e 3-quater del medesimo articolo 8 intervengono sulla disciplina delle centrali di committenza dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, mediante la proroga dei termini di entrata in vigore stabiliti dall'articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

L'articolo 23-ter, infatti, aveva già differito i termini per la centralizzazione delle procedure di acquisizione dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all'art. 33, comma 3-bis, al 1° gennaio 2015 per beni e servizi ed al 1° luglio 2015 per i lavori.

Con la conversione del decreto Milleproroghe, il termine risulterà unico per le acquisizioni di beni, servizi e forniture, e viene differito al 1° settembre 2015.

Tali previsioni non si applicano, comunque, alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, per espressa previsione del successivo comma 3-quater; ciò in quanto il legislatore ha inteso far salve le gare che siano già state avviate mediante centrali di committenza da parte dei Comuni interessati dalla norma.

Gli uffici dell'Associazione restano a disposizioni per ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti



ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)